

Una nuova legge per l'Italia nell'Ue

Dopo un iter di quasi due anni, la nuova **legge 2012 n. 234** pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio sostituisce la L. 11/2005 (c.d. legge Buttiglione), fissando le “**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea**”.

La legge prevede in primo luogo che il **Parlamento** italiano venga maggiormente coinvolto sia nel processo di elaborazione delle norme europee (fase ascendente) che in quello di recepimento delle stesse (fase discendente). Ciò avviene in conformità con il Trattato di Lisbona, che ha introdotto il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità in virtù di una stretta parlamentarizzazione della politica europea. La legge prevede l'informazione tempestiva ed una consultazione delle Camere da parte del governo, che si estende dai progetti preliminari della formazione degli atti dell'Ue all'approvazione delle stesse ed un rafforzamento del potere di indirizzo del Parlamento sul governo. Da ciò derivano obblighi di informazione, rapporti, audizioni, fino al rispetto della riserva di esame parlamentare, comportando precisi vincoli alla discrezionalità del governo: ciò non solo per quel che riguarda i singoli ministri nell'adozione delle norme in seno al Consiglio, ma anche per ciò che concerne il capo del governo nella formazione degli indirizzi politici in seno al Consiglio europeo.



Con la nuova legge appaiono invece, rispetto alla precedente normativa, ridotti i poteri delle **Regioni** in fase ascendente (peraltro sin qui assai scarsamente esercitati nella pratica). Scompare infatti la previsione di una partecipazione delle Regioni in seno alle istituzioni europee, e in particolare nelle delegazioni del Consiglio. Si tratta di una razionalizzazione che tiene conto del fatto che il sistema delle regioni capofila che dovrebbero rappresentare tutte le altre in seno alla delegazione italiana funzionava in maniera disomogenea ed insoddisfacente.

La terza innovazione da un punto di vista istituzionale consiste nel fatto che la nuova legge sposta il baricentro della competenza in merito alla partecipazione italiana all'Ue dal **ministero** degli affari esteri a quello per gli **affari europei**. Quest'ultimo infatti non solo è la figura di riferimento, assieme al dipartimento delle politiche europee, per tutto ciò che riguarda la fase discendente (come era in precedenza), ma diventa anche il fulcro della fase ascendente. Spettano infatti al ministro per gli affari europei (o alla presidenza del Consiglio con facoltà di delegarli a tale ministro) il raccordo con il Parlamento, le Regioni e gli enti locali, il coordinamento degli obblighi di informazione.

La legge 234 introduce una nuova disciplina del **recepimento della legislazione europea** nel nostro Stato, separando l'attuazione delle direttive da quella di altri atti dell'Unione, in modo da accelerarne e renderne più puntuale il recepimento in Italia: si tratta di un'innovazione opportuna in quanto la mancata o erranea attuazione di direttive è sempre stata la principale fonte di condanne di infrazione per l'Italia.

Il maggior controllo da parte del Parlamento nazionale indubbiamente riduce il c.d. “**deficit democratico**” dell'Unione, soprattutto in quelle materie in cui i governi dell'Ue possono ancora decidere senza che il Parlamento europeo sia coinvolto come legislatore e aumenta la legittimazione democratica degli atti dell'Unione.

A cura di Valentina Prisco